

Fatture per operazioni inesistenti: è l'Amministrazione Finanziaria che deve dimostrare la falsità del documento

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 9 dicembre 2005

Nel caso di fatture per operazioni inesistenti, è l'amministrazione finanziaria che deve dimostrare la falsità del documento, mentre il contribuente non è tenuto a provare l'effettività dell'operazione. Ciò poiché la fattura esibita ai verificatori costituisce un documento idoneo a documentare il costo per l'impresa.

Lo ha stabilito la *Corte di Cassazione, Sezione V, con la Sentenza n. 18710 del 23/09/2005*

Il fatto

L'amministrazione finanziaria ha emesso, per l'anno 1982, ad un contribuente avviso di accertamento per il recupero a tassazione di costi non spettanti poiché risultanti da tre fatture ritenute false dai verificatori della guardia di finanza, cioè relative ad operazioni inesistenti, rettificandone il reddito dichiarato.

A seguito del ricorso presentato dal contribuente, la Commissione tributaria di I grado di Modica ha annullato la pretesa erariale per la mancata dimostrazione da parte dell'Amministrazione dei presupposti di fatto.

L'ufficio fiscale ha, quindi, proposto appello che, prontamente, è stato, invece, accolto dalla Commissione tributaria regionale di Palermo (con la sentenza n. 16122, depositata il 16/06/1998) per la circostanza che il contribuente non aveva depositato una perizia atta a dimostrare l'effettiva esecuzione dei lavori risultanti nelle citate fatture, e, pertanto, tali costi vanno considerati come mai effettuati.

Il contribuente, infine, ha presentato nel 1999 contro ricorso in Cassazione.

La decisione

La Suprema corte ha ribaltato la decisione dei giudici sottostanti, accogliendo le richieste del contribuente e annullando l'atto impositivo. A parere della Cassazione la fattura è un documento idoneo a documentare un costo dell'impresa (art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 che ne disciplina il contenuto, prescrivendo tra l'altro l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo di ogni operazione commerciale) per conseguenza se l'amministrazione finanziaria ritiene come inesistenti determinate operazioni assistite da tale documento probatorio, deve provare che l'evento (contenuto nella fattura) in realtà non è stato mai posto in essere. In tale ipotesi, disconoscimento dei costi, il contribuente non deve provare nulla, è sufficiente che esibisca la fattura (o le fatture) giustificativa della spesa.

Nel caso opposto (rettifica dei ricavi, per presunto maggiore imponibile), invece, vige la regola ormai consolidata, secondo la quale è l'ufficio finanziario che deve provare le componenti attive del maggiore imponibile determinato, tuttavia è compito del contribuente dimostrare l'esistenza di costi maggiori di quelli considerati nell'accertamento. In sostanza, il contribuente deve documentare tali ulteriori spese e provare che sono state effettivamente sostenute e sono inerenti all'esercizio dell'impresa (Cass. 30 luglio 2002, n. 11240; Cass. 24 luglio 2002, n. 10802; Cass. 27 dicembre 2001, n. 16198; Cass. 11 ottobre 1997, n. 9894).

La suprema corte, ha, infine, concluso che, nel caso specifico, relativamente ai soli costi fatturati e contestati è l'amministrazione finanziaria che l'onere di dimostrare l'insussistenza di tali costi, e in particolare di provare la non idoneità degli immobili aziendali alla effettuazione dei lavori contenuti nelle fatture esibite dal contribuente.

<<.....Orbene, in via generale, premesso che l'accertamento in contestazione scaturisce non già da una rettifica delle entrate dell'impresa, bensì dal disconoscimento di alcuni dei costi portati in detrazione dall'imprenditore, al fine di ridurre il reddito imponibile, deve senz'altro convenirsi che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, se spetta all'Amministrazione finanziaria - nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova - dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova degli elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell'esistenza di un imponibile maggiore rispetto a quello dichiarato (cosiddette componenti attive), e' altrettanto vero pero' che e' il contribuente, il quale intenda contestare la capacita dimostrativa di quei fatti oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, che deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano. Con la conseguenza che, in tema di reddito d'impresa, spetta all'ufficio finanziario provare le componenti attive del maggiore imponibile determinato, ma spetta al contribuente, il quale intenda contestare tale determinazione sostenendo l'esistenza di costi maggiori di quelli considerati, documentare che essi effettivamente sono stati affrontati e sono inerenti all'esercizio cui l'accertamento si riferisce (Cass. 30 luglio 2002, n. 11240; Cass. 24 luglio 2002, n. 10802; Cass. 27 dicembre 2001, n. 16198; Cass. 11 ottobre 1997, n. 9894).

In linea di principio, dunque, la regola enunciata dal giudice del gravame deve essere confermata, e pero' essa non risulta applicabile nel caso di specie, quanto meno con riferimento a tutti i costi recuperati a tassazione nei confronti dei ricorrenti. Nel caso in esame, infatti, come emerge dalla sentenza impugnata, risulta che l'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto, insieme ad altri costi, anche spese documentate da fatture, ritenute relative ad operazioni inesistenti. La fattura, come già' affermato da questa Corte, e' documento idoneo a documentare un costo dell'impresa, come si evince chiaramente dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di Iva, che ne disciplina il contenuto, prescrivendo tra l'altro l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo di ogni operazione commerciale; pertanto, nella ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione e' effettiva, ma spetta all'Amministrazione, che adduce la falsita' del documento e, quindi l'esistenza di un maggiore imponibile, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realta' non e' stata mai posta in essere (Cass. 5 febbraio 1997, n. 1092).

Relativamente ai soli costi fatturati, e contestati dall'Amministrazione finanziaria gravava dunque su di questa l'onere di dimostrare l'insussistenza dei costi medesimi, e quindi in particolare la non idoneita' degli immobili aziendali alla effettuazione dei lavori oggetto delle fatture prodotte da contribuenti.....>>

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l